



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E DI
PROFESSORE ONORARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111, REGIO DECRETO 31 AGOSTO
1933, N. 1592**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	20.11.2013; 19.02.2014; 15.05.2018; 24.04.2025
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	1329/2013 dd. 9.12.2013; 1337/2013 dd. 10.12.2013; 247/2014 dd. 24.02.2014; 626/2018 dd. 11.06.2018; 501/2025 dd. 22.05.2025
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio Carriere del Personale docente</i>

Data ultimo aggiornamento: 23 maggio 2025 a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

**Articolo 1
REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori universitari cessati dal servizio che abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari.
2. Il titolo di professore onorario può essere conferito ai professori cessati dal servizio che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di professori ordinari.
3. In entrambe le ipotesi, il professore deve aver svolto gli ultimi cinque anni di servizio presso l'Università degli Studi di Trieste.
4. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario è approvata dal Consiglio del Dipartimento entro un anno dalla cessazione dal servizio del professore interessato.
5. La proposta di conferimento del titolo può essere fatta per i professori che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso un'attività scientifica di livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla rilevanza e dalla collocazione editoriale della produzione scientifica e dal conseguimento di prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali.
6. Devono essere tenuti in particolare considerazione i seguenti titoli:
 - gli incarichi di responsabilità nella gestione dell'Ateneo (Rettore, Pro-Rettore, Preside o Direttore di Dipartimento);
 - la presidenza di società scientifiche e Accademie nazionali e internazionali; l'appartenenza al comitato di redazione di riviste scientifiche di rilevante importanza internazionale.

**ARTICOLO 2
PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI
PROFESSORE ONORARIO**

1. La proposta per il conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario è formulata su iniziativa di un professore di prima fascia appartenente al Dipartimento a cui afferiva il professore interessato prima del pensionamento.
2. La proposta viene comunicata al Direttore del Dipartimento corredata da:
 - sottoscrizione di otto professori di prima fascia dell'Ateneo, di cui almeno quattro appartenenti all'area scientifica, di cui allo Statuto, dell'interessato. Per le aree con meno di quattro professori di



prima fascia, è ammessa la sottoscrizione di professori di prima fascia di aree scientificamente affini a quella dell'interessato;

- tre lettere che illustrino le benemeritenze scientifiche del professore interessato, scritte da professori universitari non appartenenti all'Ateneo, di cui almeno due appartenenti ad università straniere, ove possibile.

ARTICOLO 3 VERIFICA DEI REQUISITI

1. La proposta di cui all'articolo precedente viene valutata da una commissione nominata dal Direttore del Dipartimento.
2. La commissione è formata da tre componenti scelti dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia, ad esclusione dei professori che hanno promosso o sostenuto la proposta.
3. Le valutazioni della commissione vengono sottoposte alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori di ruolo. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
4. La relativa documentazione viene resa disponibile agli aventi diritto al voto sul sito web del Dipartimento almeno dieci giorni prima della riunione.

ARTICOLO 4 DELIBERAZIONE DEL SENATO ACCADEMICO

1. La proposta per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, approvata dal Dipartimento con le modalità e le maggioranze stabilite nell'articolo precedente, viene sottoposta alla deliberazione conforme del Senato Accademico.

ARTICOLO 5 PARTECIPAZIONE DEL PROFESSORE EMERITO E DEL PROFESSORE ONORARIO AGLI ORGANI COLLEGIALI DEL DIPARTIMENTO

Il professore emerito e il professore onorario, qualora continuino a svolgere una documentata attività di ricerca presso l'Ateneo, e in relazione agli specifici argomenti attinenti tali attività, possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento interessato.

ARTICOLO 6 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di emanazione all'Albo di Ateneo.